

N. 1422

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore RONCONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1996**

---

Provvidenze per i comuni della Comunità montana  
della Valnerina

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di assegnare alla regione Umbria gli accantonamenti stanziati con l'approvazione della legge finanziaria 1996 - a favore dei comuni della Comunità montana della Valnerina, colpiti dal sisma del settembre 1979.

S'intende così agevolare, o meglio permettere, la prosecuzione delle opere di restauro e ripristino delle abitazioni private e delle opere di culto presenti nel territorio sopra menzionato.

Si tratta d'intervenire urgentemente al fine di garantire funzionalità completa agli edifici di culto e alle abitazioni private.

Si propone, quindi, in conformità con l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Senato della Repubblica in data 7 febbraio 1995, di assegnare alla regione Umbria 4 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 al fine di realizzare le finalità previste dalla legge 3 aprile 1980, n.115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati, siti nelle zone della Comunità montana della Valnerina (art. 1, comma 1) e di assegnare al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115 (art. 1, comma 2).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 per realizzare le finalità previste dall'art. 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati che insistono sui comuni della Comunità montana della Valnerina.

2. È assegnata al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999 per provvedere alla ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115.

3. All'onere di 4 miliardi e 800 milioni di lire per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 si fa fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

